

La legittima difesa

Il concetto di legittima difesa, nell'intendere comune non è sempre chiaro e spesso è causa di fraintendimenti o di erronee interpretazioni.

Per esaminare correttamente tale principio, bisogna partire dalla fonti del diritto ed innanzi tutto dal **Codice Penale Italiano**. Nell'art. 52: Difesa legittima recita:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

Vediamo di commentare insieme queste poche che righe stabiliscono in modo preciso quando, come e in che modo si può dire di aver agito per Legittima Difesa.

Innanzitutto, la legge italiana **vieta in modo assoluto al singolo cittadino di “farsi giustizia da sé”** e di utilizzare la forza per far valere i propri diritti. Se un cittadino ritiene di essere in pericolo o di subire una minaccia, deve rivolgersi agli Organi Istituzionali, alle forze dell'Ordine dello Stato e avvalersi di tutti strumenti legali che lo Stato gli mette a disposizione. Questo è il principio indiscutibile, pilastro della legge e della giustizia.

Obbiettivamente però non sempre è vero che nel momento in cui avviene l'atto criminoso, ci sia la presenza delle Autorità pubbliche ad impedirlo o a prendere le difese della vittima.

Il citato art.52 del codice penale giustifica quindi “in modo eccezionale” il cittadino che si difende da sé per necessità. Il Diritto Romano si esprimeva così: **“necessitas non habet legem”** (la necessità non è sottoposta alla legge).

Ed in effetti, questo concetto viene ripreso dall'art 54 del Codice Penale :

Stato di necessità. “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che

il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.”

Quindi, alla luce dei citati articoli di legge, se si reagisce costretti dalle circostanze, è possibile appellarsi alla legittima difesa solo se:

1 – Esiste una “aggressione ingiusta” reale e contestuale. L'aggressione deve quindi essere portata da una o piu' persone, in modo ingiustificato, senza alcuna motivazione autorizzata dalla legge e costituire un **reale pericolo immediato** (non passato e nemmeno futuro).

Se per esempio un tizio per la strada mi dà un pugno e poi scappa, io non posso inseguirlo, fermarlo e dargli una sberla perché questa non è piu' legittima difesa ma semplicemente vendetta. La legge, in questo caso prevede che io denunci l'aggressore per avere giustizia e la giusta refusione del danno; non posso assolutamente farmi giustizia da solo inseguendolo. Se l'aggressione ingiusta, reale e attuale non è rivolta a se stessi ma ad un proprio familiare, ad una persona amica o anche ad una terza persona con cui non si hanno rapporti diretti, si puo' comunque intervenire a difesa del malcapitato se sussistono sempre le condizioni di pericolo immediato e di inevitabilità della reazione.

2 – Esiste la “necessità di difendersi” e non è possibile fare altrimenti.

Questo è legato molto strettamente al tipo di pericolo che si ha di fronte; se nel caso specifico chi è aggredito ha di fronte un avversario comunque non pericoloso, non puo' reagire in modo “incontrollato e devastante” perchè viene meno il **presupposto del rischio e dell'emergenza**.

Se per l'aggredito esiste la possibilità di fuggire o di ricorrere a qualche altro espediente che gli permetta di evitare la reazione difensiva, deve ricorrere al sistema piu' sicuro che gli eviti di risolvere il caso con l'uso della forza.

Quindi la difesa con la forza deve essere anche inevitabile a causa delle circostanze del caso; se vengo offeso e sfidato, e accetto la sfida combattendo, non si tratta di legittima difesa perché avrei potuto non accettare il confronto fisico.

Questo vale ancora di piu' per **persone che abbiano delle esperienze e conoscenze marziali o di sport da combattimento; non possono assolutamente accettare sfide o risolvere le questioni con l'uso delle maniere forti** perché potrebbero facilmente "passare sul banco degli imputati" per ovvii motivi. La difesa è consentita anche utilizzando strumenti o metodi che vanno al di là della difesa a mani nude. Deve essere però motivata dal contesto: una donna o una persona anziana è pienamente legittimata ad usare un bastone per difendersi da un giovane forzuto e dalle intenzioni decisamente poco rassicuranti.

3 – La difesa deve essere sempre proporzionata all'offesa.

Una persona forte e robusta non può difendersi in modo altrettanto energico dall'aggressione di una persona più debole di lui. In questo caso deve solo cercare di limitare i danni proporzionando la difesa al reale attacco ricevuto.

La valutazione della proporzione tra aggressione e difesa è molto importante e sarà la magistratura a valutare se chi si è difeso lo ha fatto legittimamente oppure se ha ecceduto nella difesa stessa.

Il metro di valutazione che solitamente il giudice dovrebbe adottare è quello della valutazione tra il bene dell'aggressore e il bene dell'agredito; per esempio se un ladro mi ruba il portafoglio e scappa, io non posso sparargli perché il valore della vita del ladro è infinitamente superiore a quella del mio portafoglio per quanto pieno di banconote sia. Inoltre non sussisterebbe il pericolo dell'incolumità fisica per l'agredito e quindi la mia reazione difensiva non sarebbe giustificata.

Diverso è invece il caso se, a fronte del tentativo di sfilarmi dalla tasca il portafoglio io gli blocco la mano e il ladro come reazione mi aggredisce per portare comunque a termine il furto. In questo caso io ho pieno titolo per difendermi dalla sua aggressione in modo proporzionato.

Tra l'altro, in ausilio a chi si difende, **il 24 gennaio 2006, è stato aggiunto all'art. 52 del c.p. un comma che stabilisce la "presunzione" di proporzione tra difesa e offesa se la reazione di difesa avviene durante la commissione di delitti di violazione del domicilio (o nell'esercizio di attività economiche) ed in presenza di un pericolo di aggressione fisica.**

Se si sbaglia a valutare il reale rischio, e quindi si esagera nella reazione difensiva, si potrebbe incorrere nell' **"eccesso di difesa"**, che si tramuta in un **"eccesso colposo"** dal momento che la reazione potrebbe essere stata inizialmente giustificata ma eccedendo, si ha comunque la colpa di aver superato quello che la legge prevede.

Quindi riassumendo, si puo' parlare di Legittima Difesa solo quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1- Aggressione Ingiusta e contestuale**
- 2- Necessità inevitabile di difendersi**
- 3- Difesa proporzionata all'offesa**

In tutti gli altri casi, prima di reagire e provocare dei danni all'avversario, bisogna valutare bene a cio' a cui si potrebbe andare incontro sia dal punto di vista penale che civile.

(Tratto dal libro: **"Difesa Personale"** di Alberto Barbieri – Bruno Editore 2008)